

## **REGOLAMENTO DELLE SCOMMESSE IPPICHE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**8 aprile 1998, n. 169.**

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per la ippicoltura;

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

VISTO l'articolo 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, che prevede che con regolamento, da emanare previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvederà al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi

proventi, sulla base dei principi ivi stabiliti;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

VISTI i pareri resi dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, in data 11 dicembre 1997 e 17 dicembre 1997;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 febbraio 1998;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 marzo 1998;

SULLA proposta dei Ministri delle finanze e per le politiche agricole;

EMANA

il seguente regolamento :

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCOMMESSE IN GENERALE

## ARTICOLO 1

### VIGILANZA SULLE CORSE DEI CAVALLI ED ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

1. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarità delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.

3. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'articolo 2.

## ARTICOLO 2

### CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE

1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di scommesse raccogliibili da ciascun concessionario;

f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attività per un periodo non inferiore a dieci anni;

h) durata di sei anni.

2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.

3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non è rinnovabile.

4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli ippodromi stessi.

5. L'esercizio della scommessa TRIS è attribuito ad un unico concessionario.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento.

7. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

8. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità.

L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.

9. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa TRIS. E', tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## ARTICOLO 3

### DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla concessione:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;

b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, ed all'articolo 6, comma 3;

d) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'articolo 4, comma 5, nonché della normativa tributaria.

2. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'articolo 2.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle società concessionarie ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

#### ARTICOLO 4

#### SCOMMESSE CONSENTITE

1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.

2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti.

3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.

4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore.

5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono stabiliti,

anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento.

6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione.

## ARTICOLO 5 PROGRAMMA UFFICIALE DELLE CORSE

1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.
2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
3. Tutta l'attività ippica è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

## ARTICOLO 6 ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE

1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente:
  - a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono;
  - b) presso i picchetti degli allibratori situati all'interno degli ippodromi;
  - c) presso le agenzie ippiche;
  - d) presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa TRIS.
2. I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a disposizione degli allibratori i collegamenti necessari per il funzionamento degli strumenti informatici per la gestione delle scommesse.
3. E' vietata ogni forma di intermediazione.
4. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio della prima partenza della corsa.
5. Il presente regolamento, unitamente al decreto di cui all'articolo 4, comma 5, è esposto al pubblico nei luoghi di cui al comma 1.
6. Con provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, previa contestazione, è vietato l'accesso agli ippodromi e alle agenzie, per un periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della disposizione di cui al comma 1. Il provvedimento è comunicato ai gestori degli ippodromi e delle agenzie.

7. Il contravventore al divieto di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni se ha effettuato la scommessa, e da lire un milione a lire dieci milioni se l'ha accettata.

8. Al gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non denuncia immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse è irrogata la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire cinque milioni.

9. La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo è attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

## ARTICOLO 7

### VALIDITÀ DELLE SCOMMESSE E DEI RISULTATI DELLE CORSE

1. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dell'ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformità al giudizio della giuria o dei commissari che operano nell'ippodromo. Dopo la convalida dell'ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa né alcun altro motivo possono mutare l'esito delle scommesse.

2. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa.

3. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa, sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce.

## ARTICOLO 8

### RICEVUTA DELLA SCOMMESSA

1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui all'articolo 20.

2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.

3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformità degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si è allontanato dallo sportello.

4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.

## ARTICOLO 9

### RIMBORSI

1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso:

a) quando la scommessa, per qualsiasi motivo, non perviene al totalizzatore nazionale entro il termine di accettazione, compreso il caso di avaria ai sistemi informatici che non consenta la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;

b) se la scommessa non è considerata valida ai sensi dell'articolo 7, o nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1;

c) negli ulteriori casi stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5.

2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono accettate.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazioni apposte sulla ricevuta della scommessa.

4. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. I rimborsi non richiesti entro il predetto termine sono acquisiti dall'UNIRE.

## ARTICOLO 10

### PAGAMENTO DELLE VINCITE

1. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato dopo il segnale di convalida dell'ordine di arrivo, per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al totalizzatore, unicamente dietro presentazione delle ricevute delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. Non può procedersi al pagamento di ricevute di scommesse nelle quali è indicato un orario di emissione posteriore a quello di partenza della corsa: in tal caso, è riconosciuto il diritto al solo rimborso dell'importo scommesso risultante dalle ricevute presentate.

2. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione di uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dall'UNIRE.

## ARTICOLO 11

### SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative all'applicazione degli articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.

3. La decisione della commissione può essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria.

4. La commissione è composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le politiche agricole. La commissione è nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro è altresì nominato, con gli stessi requisiti e

modalità, un supplente.

## ARTICOLO 12

### ATTRIBUZIONE DEI PROVENTI

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.

2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonché per l'attività delle commissioni di cui all'articolo 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a:

a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;

b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;

c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;

d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;

f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;

g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;

h) controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;

- i) promozione dell'attività ippica;
- l) formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.

## ARTICOLO 13 SEGNALE TELEVISIVO PER LA TRASMISSIONE DELLE CORSE

1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalità stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole.

## CAPO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

### ARTICOLO 14 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'accettazione di scommesse relative alle corse dei cavalli costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.

### ARTICOLO 15 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti all'imposta unica di cui all'articolo 14:
- a) i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi;
  - b) i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate;
  - c) il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie;
  - d) gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate.

### ARTICOLO 16 BASE IMPONIBILE

1. Costituisce base imponibile dell'imposta l'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione.

### ARTICOLO 17 ALIQUEUTE

1. L'aliquota dell'imposta unica è stabilita nella misura del cinque per cento. Tale aliquota è elevata al sette per cento per la scommessa TRIO e al dieci per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate.

2. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al tredici per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

#### ARTICOLO 18 UFFICIO COMPETENTE

1. Competente per l'accertamento dell'imposta unica di cui all'articolo 14 è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse relative alle corse dei cavalli. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate è competente l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.

2. I funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

#### ARTICOLO 19 DICHIARAZIONE D'INIZIO DI ATTIVITÀ

1. I soggetti di cui all'articolo 15, muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, presentano, anche in via telematica, la dichiarazione di inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto del Ministero delle finanze, all'ufficio competente e prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.

2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attività adottati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al Ministero delle finanze per l'eventuale adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

#### ARTICOLO 20 MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE RICEVUTE DELLE SCOMMESSE

1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al Ministero delle finanze, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa. Il collegamento telematico con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria è gratuito.

2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.

#### ARTICOLO 21 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Alla chiusura di ogni giornata di corsa il Ministero delle finanze provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte, con l'indicazione delle ricevute utilizzate.

2. I soggetti di cui all'articolo 15 versano l'imposta unica alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato entro il quinto giorno successivo al compimento di ciascuna settimana

solare nella quale le riunioni di corse hanno avuto luogo secondo le modalità indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827.

3. I soggetti di cui all'articolo 15 possono delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi.

## ARTICOLO 22

### RAPPORTI CON ALTRI TRIBUTI

1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è compresa nell'imposta unica di cui all'articolo 15.

2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n.6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

## ARTICOLO 23

### SANZIONI

1. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

2. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività prevista nell'articolo 19 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila.

3. Per le violazioni alle norme del presente capo per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente capo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei commi 1, 2 e 3, si applicano, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui all'articolo 37 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

ARTICOLO 24  
AZIONI AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le controversie relative all'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sono decise in via amministrativa ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Resta ferma l'azione giudiziaria ordinaria prevista dall'articolo 39 del citato decreto n. 640 del 1972, anche in mancanza del previo esperimento del ricorso amministrativo.

CAPO III  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 25  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le concessioni attribuite dall'UNIRE per l'esercizio delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono prorogate al 31 dicembre 1998, ovvero, se non risulta possibile espletare le gare entro tale data, al 31 dicembre 1999, salvo recesso del concessionario. Le stesse concessioni per l'esercizio delle scommesse, esclusa la TRIS, sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISCO, Ministro delle finanze

PINTO, Ministro per le politiche agricole

**CIRCOLARE 10 aprile 2001, n. 39**  
**Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.**

**ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE A QUOTA FISSA**  
**SULLE CORSE DEI CAVALLI**

Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate  
Agli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate  
Agli Uffici IVA  
e, per conoscenza  
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale -  
Div. ex VIII - Enti pubblici Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione  
centrale affari generali - Servizio Polizia amministrativa e sociale Al Comando generale della Guardia di  
finanza - III Reparto operazioni - Ufficio fiscalità  
Al Ministero delle finanze - Segretariato generale Alle Direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate  
All'UNIRE  
Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche  
Alla SNAI servizi S.r.l.  
Alla SPATI S.r.l.  
Alla TOTO 2000 S.r.l.  
Alla Ariston servizi S.r.l.  
Alla Federippodromi  
Alla SOGEI S.p.a.  
Al Sindacato nazionale allibratori  
Al SAGI Sport  
Al SICS

**1. Premessa.**

Com'è noto, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, rimette al Ministero delle finanze, d'intesa con quello delle politiche agricole e forestali, l'attribuzione delle concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa. Le convenzioni tipo che accedono alle predette concessioni prevedono le condizioni per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta della duplice tipologia di scommesse. Con nota n. 5275/2001 del 22 gennaio 2001 è stato comunicato che a partire dal 3 gennaio corrente anno è disponibile, in ambiente di esercizio, la procedura di accettazione delle scommesse ippiche a quota fissa. Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti, a seguito di quesiti degli operatori del settore, sulle modalità di gestione delle scommesse a quota fissa.

**2. Ritiri di cavalli nelle scommesse a quota fissa.**

Le norme che disciplinano l'accettazione delle scommesse a quota fissa contenute nel "Regolamento per le scommesse sulle corse dei cavalli" emanato dall'UNIRE nel 1962 e successive integrazioni, prevedono, in caso di ritiri di uno o più cavalli, procedure particolari allo scopo di evitare l'eccessivo numero dei rimborsi e tutelare nel contempo gli scommettitori. Tali procedure, che prendono a base le quote del totalizzatore per determinare la quota di vincita delle scommesse a quota fissa in caso di ritiri, sembrano non compatibili, quanto meno ad un esame letterale del testo normativo, con le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che all'art. 4, comma 4, prescrive "È vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore". Tale divieto deve ritenersi il logico corollario della norma, sancita nello stesso art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che stabilisce, in via generale, che le scommesse possono essere effettuate solo al totalizzatore o a quota fissa, escludendo quindi quella modalità che era in uso prima dell'avvento della totalizzazione nazionale e cioè il sistema del riferimento alle quote del totalizzatore. Deve osservarsi, tuttavia, che l'applicazione delle norme contenute nel citato regolamento UNIRE relative alle scommesse a quota fissa, ad una lettura logica e sistematica del contesto legislativo, sembra non contrastare con la disposizione contenuta nel citato art. 4

per i seguenti motivi: il ricorso alla determinazione della quota di vincita, prendendo a base la quota del totalizzatore, si verificherebbe solo in casi eccezionali e cioè nel caso di ritiro di uno o più cavalli nella corsa indicata nella scommessa; solo una parte delle scommesse, quelle accettate prima della notificazione della variazione al campo dei partenti, verrebbero liquidate, in caso di vincita, prendendo a base la quota del totalizzatore mentre le scommesse accettate successivamente alla variazione seguirebbero il normale corso della scommessa a quota fissa; tutte le ricevute di scommessa vengono emesse dopo la loro registrazione presso il totalizzatore nazionale del Ministero delle finanze e pertanto in regime di assoluta trasparenza. L'unica soluzione adottabile per tutelare lo scommettitore ed il concessionario, nel caso eccezionale in questione, tralasciando quella del rimborso, appare essere quella di prendere a base, per il calcolo della vincita, una quota determinata secondo le preferenze accordate dagli stessi scommettitori, da considerare sicuramente congrua, stanti i volumi di scommesse accettate dal totalizzatore nazionale. Tanto premesso, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni, nelle more di uno specifico intervento normativo, in ordine alle modalità di accettazione e gestione delle scommesse a quota fissa con particolare riguardo all'ipotesi dei ritiri dei cavalli. Per quanto riguarda le norme che debbono sempre essere applicate nelle agenzie ippiche, si precisa che:

**le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti saranno rimborsate, mentre le scommesse risultanti vincenti, emesse prima della convalida del ritiro, saranno liquidate prendendo a base la quota del totalizzatore con una quota minima di undici e, comunque, senza che l'importo liquidato possa superare del 20% la somma pattuita come vincita.** In mancanza della quota del totalizzatore saranno liquidate secondo la somma pattuita come vincita. **Le scommesse emesse dopo la convalida del ritiro - e quindi dopo l'eventuale aggiornamento delle relative quote fisse - saranno liquidate, in caso di vincita, secondo la somma pattuita;** nelle corse in cui si verifica il ritiro di uno o più cavalli, la scommessa singola sul piazzato a quota fissa ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo primo o secondo, nelle corse in cui risultano partenti, dopo l'apertura dell'accettazione delle scommesse, non meno di quattro e non più di sette cavalli; primo o secondo o terzo, nelle corse in cui risultano partenti non meno di otto cavalli, anche dopo la convalida della variazione al campo dei partenti. La medesima norma vige nel caso delle scommesse al totalizzatore sul piazzato; per le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le agenzie ippiche, prima della convalida del ritiro o dei ritiri, comprendenti un cavallo della corsa in questione da considerare regolarmente partito, restano valide anche per tale termine e in caso di vincita verranno liquidate come scommesse multiple prendendo a base, per il solo termine in cui si è verificata la variazione nel campo dei partenti, la quota del totalizzatore, con una quota minima di 11 e con il limite del 20% in più rispetto alla quota fissa indicata, e per i rimanenti termini la relativa quota fissa indicata per ogni singolo termine; le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le agenzie ippiche, dopo la convalida del ritiro o dei ritiri, e quindi dopo la eventuale, conseguente, variazione della relativa quota fissa, saranno liquidate, in caso di vincita, secondo la somma pattuita; le scommesse multiple comprendenti un cavallo da considerare non regolarmente partito, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini ed in caso di vincita verranno liquidate, per i termini validi, secondo le relative quote fisse indicate per ciascun termine. 3. Risultato economico del concessionario nelle scommesse a quota fissa. Contenuto delle quote. Va da sé che il risultato economico del concessionario derivante dall'esercizio delle scommesse in riferimento va determinato detraendo dall'introito lordo delle scommesse l'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, la quota di prelievo destinata all'UNIRE, nonché l'importo delle vincite. Si precisa, infine, che le quote da esporre al pubblico sono comprensive dell'importo giocato e della quota pattuita come vincita. Sulle problematiche sopra esposte è stato acquisito il concerto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Roma, 10 aprile 2001

Il direttore dell'Agenzia: Romano

# **NUOVO REGOLAMENTO IPPICA**

## **DECRETO 25 ottobre 2004 REGOLAMENTAZIONE SULLE CORSE DEI CAVALLI (GU n. 299 del 22-12-2004)**

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

l'art. 7, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che affida ai predetti decreti la disciplina delle ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa;

l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che demanda ai menzionati decreti la determinazione di ulteriori casi di rimborso delle somme giocate;

Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;

Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;

Decreta:

*CAPO I  
NORME GENERALI*

## **ARTICOLO 1 SCOMMESSE EFFETTUABILI**

1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore o a quota fissa.
2. Agli effetti del presente provvedimento sono ammesse esclusivamente le seguenti scommesse: singola; plurima; multipla; multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.

## **ARTICOLO 2 PROGRAMMA UFFICIALE DELLE CORSE**

1. Le norme e le modalità che caratterizzano ogni singola corsa, il nome dei cavalli che vi partecipano con l'indicazione dei rispettivi pesi, numeri di sella, fantini, numeri di steccato e distanze per le corse al galoppo, guidatori, numeri di partenza e distanze per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e sdoppiamenti in divisioni, vengono resi pubblici con la dichiarazione dei partenti redatta dalle società di corse nel rispetto delle disposizioni emanate dall'UNIRE.
2. Il programma ufficiale, redatto e pubblicato dall'UNIRE con riferimento alla dichiarazione dei partenti per ogni singola corsa, precisa anche la tipologia delle scommesse accettabili nonché eventuali multiple al totalizzatore specificandone la tipologia e le corse di riferimento che le compongono.
3. Eventuali modifiche al programma ufficiale disposte dalle giurie del trotto o dai commissari del galoppo, anche in conseguenza dell'applicazione dei regolamenti tecnici, sono comunicate dalle società di corse all'UNIRE che provvede a comunicarle ad AAMS - direzione del totalizzatore nazionale ed a diffonderle.
4. La direzione del totalizzatore nazionale, qualora modifiche al programma ufficiale, comunicate dall'UNIRE, comportino il rimborso delle scommesse, dispone il rimborso delle scommesse accettate fino all'orario della diffusione delle modifiche al programma ufficiale e può disporre la riapertura dell'accettazione sulla base delle modifiche apportate allo stesso programma.
5. Presso ogni punto di accettazione delle scommesse deve essere predisposto un apposito albo nel quale debbono essere affissi i programmi ufficiali e tutti i comunicati relativi alle variazioni delle corse e alle disposizioni riguardanti l'accettazione delle scommesse.
6. Le variazioni al programma ufficiale che comportano il rimborso delle scommesse sono: l'errato nome di un cavallo; le variazioni di peso e di distanza non rientranti nelle tolleranze dei regolamenti tecnici delle varie specialità dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa; le variazioni delle caratteristiche della pista di svolgimento della corsa; le variazioni delle modalità di partenza, salvo i casi espressamente previsti dai regolamenti tecnici delle varie specialità dei Paesi in cui ha svolgimento la corsa; le variazioni dei rapporti di scuderia dichiarati ad eccezione delle variazioni causate dal ritiro di uno o più cavalli in rapporto di scuderia.

## **ARTICOLO 3 NOZIONI DI CAVALLO REGOLARMENTE PARTITO**

1. Le unità di scommessa comprendenti nei loro termini un cavallo non regolarmente partito, ad eccezione delle multiple, sono rimborsate.
2. Si considera regolarmente partito il cavallo già dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter: nelle corse al galoppo e' entrato nella gabbia di partenza, nella

partenza con macchina a stalli, ovvero e' agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o con la bandiera; nelle corse al trotto con partenza alla pari (partenza con l'autostart), lo starter aziona il lampeggiante e/o il campanello posti sull'autostart, impartendo l'ordine di avvio della progressione dell'autostart; nelle corse al trotto con resa di metri (partenza con i nastri), lo starter da' il segnale del "pronti".

#### **ARTICOLO 4 INIZIO DELL'ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE**

1. Il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse e' quello che la società di corse dichiara, con apposito comunicato ed in riferimento alla dichiarazione dei partenti, non essersi ritirati dalla corsa alle ore nove e trenta del giorno previsto per lo svolgimento della corsa stessa e comunque per le riunioni antimeridiane almeno due ore prima dell'orario ufficiale di svolgimento della prima corsa in programma. Nessuna scommessa può essere accettata sulle corse della giornata prima della diffusione da parte dell'UNIRE del predetto comunicato. Su proposta dell'UNIRE l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, può disporre l'apertura dell'accettazione delle scommesse dopo la diffusione della dichiarazione dei partenti.

#### **ARTICOLO 5 ANNULLAMENTO DELLE SCOMMESSE**

1. Le scommesse possono essere annullate soltanto in caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore ovvero di riscontro da parte dello stesso della difformità degli estremi della scommessa alla richiesta entro due minuti dall'orario di registrazione da parte del totalizzatore nazionale, stampato sulla ricevuta e comunque entro il termine di chiusura dell'accettazione delle scommesse.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, non e' ammesso l'annullamento di una scommessa già effettuata neppure per la sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del guidatore nelle corse al trotto ne' per eventuali variazioni ammesse dai regolamenti tecnici delle rispettive discipline.

#### **ARTICOLO 6 TERMINE DELL'ACCETTAZIONE E DELL'ANNULLAMENTO DELLE SCOMMESSE**

1. L'accettazione delle scommesse e l'eventuale annullamento, in ogni caso, hanno termine alla prima partenza, anche se non convalidata, secondo quanto previsto dall'art. 3.

#### **ARTICOLO 7 RAPPORTO DI SCUDERIA**

1. Due o più cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati come tali, agli effetti delle scommesse, nel programma ufficiale, tenuto conto dei regolamenti tecnici del Paese di svolgimento delle corse.

2. Nel caso partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di scuderia le ricevute delle scommesse, al totalizzatore e a quota fissa, sul vincente e sulle multiple di vincenti, sono rilasciate con la precisa indicazione del numero del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa.

#### **ARTICOLO 8 PAGAMENTO DELLA VINCITE**

1. Quindici minuti dopo la pubblicazione delle quote dell'ultima corsa della giornata hanno termine le operazioni di pagamento delle vincite. Le ricevute non presentate entro detto

termine sono pagabili entro sessanta giorni dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa.

## **ARTICOLO 9 CONTESTAZIONI**

1. I commissari e le giurie operanti negli ippodromi non hanno titolo per giudicare contestazioni o reclami concernenti le scommesse.
2. Chiunque effettui scommesse sulle corse dei cavalli accetta incondizionatamente le norme contenute nel presente provvedimento.

## **ARTICOLO 10 SCOMMESSE SINGOLE**

1. Singola e' la scommessa avente per oggetto la vittoria o il piazzamento di uno dei partenti di una corsa.
2. La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli, non legati da rapporto di scuderia, a norma dell'art. 7.
3. Se in una corsa un cavallo in rapporto di scuderia si classifica al primo posto, sono considerate vincenti anche le scommesse singole sul vincente effettuate sugli altri cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo vincente.
4. La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo: primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di quattro e non piu' di sette cavalli; primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti ai sensi dell'art. 4 non meno di otto cavalli.
5. La scommessa singola sul piazzato effettuata presso gli allibratori ha per oggetto il cavallo classificato: primo o secondo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione, risultano partenti non meno di quattro e non più di sette cavalli; primo, secondo o terzo nelle corse in cui, al momento dell'apertura dell'accettazione delle scommesse, risultano partenti non meno di otto cavalli.
6. Agli effetti della scommessa singola sul piazzato non rilevano i rapporti di scuderia.

## **ARTICOLO 11 SCOMMESSE PLURIME**

1. Plurima e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti di una corsa.
2. La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine, ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno quattro cavalli che non siano tutti in rapporto di scuderia. Per tale scommessa si deroga dall'esatto ordine unicamente nel caso in cui i primi due cavalli classificati siano in rapporto di scuderia.
3. La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine, ha per oggetto i cavalli comunque classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno sette cavalli.

4. La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti, ai sensi dell'art. 4, almeno nove cavalli. Per tale scommessa non viene considerato il rapporto di scuderia.

5. La scommessa plurima che prevede tre cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste due categorie di vincitori: in ordine e non ordine, come definite dall'art. 3, comma 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.

6. Il numero delle categorie di vincitori di una scommessa plurima deve essere precisato nel programma ufficiale con la dizione "categoria unica" e "due categorie" intendendosi come vincente, per quest'ultima categoria, sia le scommesse in ordine che le scommesse non in ordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite e' ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie.

7. Per quanto riguarda la scommessa Tris e per quelle alla stessa assimilabili si rimanda all'apposita normativa.

8. Affinché possa essere effettuata una scommessa plurima, il numero dei cavalli considerati partenti ai sensi dell'art. 4 deve essere almeno pari a quello degli "N" cavalli previsti dalla scommessa moltiplicato per due.

9. Se il numero dei partenti effettivi di una corsa e' uguale o inferiore agli "N" cavalli previsti dalla plurima più uno, le scommesse sulla plurima sono rimborsate.

10. Qualora l'arrivo di una corsa comprenda un numero di cavalli inferiore a quello previsto da una plurima, il disponibile a vincite della scommessa plurima e' riportato secondo le norme stabilite di cui all'art. 17.

## **ARTICOLO 12 SCOMMESSE MULTIPLE**

1. Multipla e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti di diverse corse prestabilite. La multipla effettuata al totalizzatore fa quota a se.

2. Per le multiple al totalizzatore deve essere precisato nel programma ufficiale: le corse alle quali la multipla fa riferimento; gli "N" posti previsti per ogni corsa.

3. Sono possibili multiple di scommesse singole, multiple di scommesse plurime e multiple miste di scommesse singole e plurime.

4. Le corse, in svolgimento su ippodromi diversi, oggetto della scommessa multipla, sono rese note al pubblico con apposito comunicato diramato dall'UNIRE, entro l'orario previsto dall'art. 4.

## *CAPO II SCOMMESSE AL TOTALIZZATORE*

## **ARTICOLO 13 TIPOLOGIE DI SCOMMESSE EFFETTUABILI**

1. Le scommesse effettuabili, secondo le modalità e con i limiti previsti dal presente decreto, sono: singola sul vincente; singola sul piazzato; plurima accoppiata vincente; plurima accoppiata piazzata; plurima trio; plurima quarté; eventuali estensioni della plurima; multiple; plurima e multiple su corse inserite in uno specifico calendario nazionale.

**ARTICOLO 14**  
**FACOLTA' DI NON ACCETTARE SCOMMESSE**

1. In caso di corse con un elevato numero di cavalli dichiarati partenti tale da non consentire l'accettazione delle scommesse con i sistemi automatizzati, e' facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, disporre la non accettazione di qualsiasi tipo di scommesse al totalizzatore, su uno o più cavalli dichiarati partenti in una corsa.
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su proposta dell'UNIRE, può altresì disporre la non accettazione di scommesse su un cavallo che in una corsa si presenti nettamente superiore agli altri partecipanti.
3. La disposizione di cui al comma 2 deve essere resa nota con anticipo rispetto allo svolgimento della corsa cui si riferisce e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.
4. Il o i cavalli oggetto delle precedenti disposizioni sono considerati come non dichiarati partenti ai fini delle scommesse al totalizzatore, quindi non partecipanti alla corsa, e l'ordine di arrivo, in base al quale sono determinate le quote, e' costituito dai cavalli su cui sono state accettate scommesse nella stessa successione nella quale compaiono nell'ordine di arrivo ufficiale.
5. E' facoltà del totalizzatore nazionale rifiutare scommesse che possano comunque turbare il regolare andamento del gioco.

**ARTICOLO 15**  
**SOSTITUZIONE DI CAVALLI**

1. Se in una corsa e' prevista, in caso di ritiro di uno o più cavalli, la sostituzione con cavalli di riserva, le scommesse effettuate sul o sui cavalli ritirati sono rimborsate ed il o i cavalli subentrati, dopo l'inizio dell'accettazione delle scommesse, sono dichiarati "no betting".
2. Le scommesse effettuate sugli altri cavalli rimangono valide.

**ARTICOLO 16**  
**QUOTE DI VINCITA E MONTEPREMI**

1. L'importo totale delle scommesse al totalizzatore su di un determinato tipo di scommessa al netto del prelievo, costituisce il disponibile a vincite. Il rapporto tra il disponibile e l'importo scommesso determina la quota del totalizzatore, troncata al secondo decimale. L'importo da pagare si ottiene moltiplicando la quota del totalizzatore per l'importo scommesso.
2. Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore dell'UNIRE.
3. L'importo dell'unita' di scommessa per ogni tipologia ed il minimo scommettibile sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il Capo dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore ad 1, l'importo delle scommesse sull'evento vincente e' restituito integralmente agli scommettitori.
5. Ogni tipo di scommessa fa quota a sé.

**ARTICOLO 17**  
**RIPORTI**

1. Qualora per un tipo di scommessa di una corsa di un ippodromo non risultino vincenti, il disponibile a vincite relativo alla scommessa stessa e' conglobato con il disponibile a vincite dell'ultimo analogo tipo di scommessa della riunione, purché l'accettazione delle scommesse su detta corsa sia aperta.

2. Quando ciò non sia possibile, il predetto disponibile per vincite e' conglobato con quello del primo analogo evento della riunione di corse immediatamente successiva dello stesso ippodromo.

3. Nel caso di scommesse accettate su corse in programma su ippodromi esteri, il riporto e' effettuato, qualora non sia possibile sull'ultimo analogo tipo di scommessa della giornata, sul primo tipo di scommessa di un ippodromo estero della stessa specialità che e' tempestivamente comunicato e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4.

4. Per le scommesse multiple, nel caso di mancanza di vincitori, il disponibile e' riportato su una multipla della giornata successiva, tempestivamente indicata e comunque entro l'orario previsto dall'art. 4. Qualora la multipla avesse come corse di riferimento le corse in svolgimento su un solo ippodromo, il riporto e' effettuato sulla prima multipla analoga dello stesso ippodromo, sempre che tale multipla possa essere programmata entro i trenta giorni successivi; nel caso ciò non fosse possibile il riporto e' effettuato su una multipla tempestivamente comunicata.

## **ARTICOLO 18 RIMBORSI**

1. Qualora una corsa venga soppressa o l'ordine di arrivo non sia convalidato, le scommesse singole e plurime effettuate su tale corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un cavallo della corsa soppressa o non convalidata, sono ritenute nulle per tale termine e valide per i rimanenti.

2. Qualora un ippodromo abbia una interruzione di attività superiore a trenta giorni e non si riscontrassero vincitori su un tipo di scommessa, tutte le scommesse accettate su quel tipo di scommessa sono rimborsate. Nel caso che sul suddetto tipo di scommessa siano stati riportati disponibili a vincita di scommesse precedenti, i relativi importi sono acquisiti dall'UNIRE.

3. Per le scommesse plurime, qualora sussistano le condizioni previste nel comma 2 per il rimborso, si considerano vincenti tutte le scommesse che indicano in qualsiasi ordine gli "N" cavalli previsti dal particolare tipo di plurima. Solo nel caso non esistessero vincitori anche in questa condizione si procede al rimborso.

4. Qualora una corsa sia fermata e immediatamente ripetuta, le scommesse effettuate su tale corsa rimangono valide senza diritto di rimborso per eventuali cavalli che non si presentino alla ripetizione della corsa. Nel caso la corsa sia rinviata a dopo l'ultima corsa della giornata o definitivamente annullata, tutte le scommesse singole e plurime effettuate su detta corsa sono rimborsate. Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un evento di detta corsa, sono considerate nulle per detto evento e restano valide per i rimanenti termini.

## **ARTICOLO 19 RIPETIZIONE DELLE CORSE**

1. Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentino alla ripetizione. L'elenco dei cavalli che partecipano alla ripetizione della corsa, tempestivamente comunicato dalla società di corse e reso pubblico dall'UNIRE, costituisce il numero dei cavalli partenti ai fini delle scommesse.

### *CAPO III CALCOLO DELLE QUOTE E ALTRE DISPOSIZIONI*

## **ARTICOLO 20 SCOMMESSA SINGOLA SUL VINCENTE**

1. La quota del vincente e' determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e l'importo scommesso sul cavallo classificato al primo posto dell'ordine di arrivo.
2. Se il cavallo vincente e' in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, la quota e' determinata dal rapporto tra il disponibile per vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.
3. Nel caso che si verifichi un arrivo in parità per il primo posto di due o più cavalli, questi sono classificati tutti vincenti. La quota relativa a ciascun cavallo classificato vincente e' determinata come segue:
  - a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati vincenti in parità;
  - b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati vincenti in parità e sui quali sono state effettuate scommesse;
  - c) si determinano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei predetti cavalli;
  - d) il quoziente così ottenuto per ciascun cavallo aumentato di uno, costituisce la quota relativa a ciascun cavallo vincente.
4. Qualora la parità coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parità in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parità.
5. Qualora uno o più cavalli in rapporto di scuderia e dichiarati partenti nella stessa corsa siano da considerare non regolarmente partiti a norma dell'art. 3, le scommesse sul vincente effettuate su tutti i cavalli che nella corsa sono legati da rapporto di scuderia danno diritto al rimborso, purché tale diritto sia esercitato prima che abbia termine l'accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora il predetto diritto non sia esercitato entro tale termine, le scommesse sul cavallo o sui cavalli ritirati sono rimborsate mentre restano valide quelle indicanti il o i cavalli di scuderia col ritirato che risultano regolarmente partiti.

## **ARTICOLO 21 SCOMMESSA SINGOLA SUL PIAZZATO**

1. Le quote dei piazzati sono determinate nel modo seguente:
  - a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati piazzati;
  - b) la differenza così ottenuta si divide per il numero dei piazzati;
  - c) si calcolano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei cavalli piazzati;
  - d) le quote si ottengono aggiungendo uno al quoziente relativo a ciascun cavallo piazzato.
2. Il numero dei cavalli da considerare piazzati in una corsa, determinato secondo il numero dei cavalli rimasti partenti a norma dell'art. 4, non varia se uno o più cavalli sono da considerare non regolarmente partiti a norma dell'art. 3. Nel caso che il numero dei cavalli

regolarmente partiti si riduca a meno di quattro per le corse con due piazzati o meno di sei nelle corse con tre piazzati tutte le scommesse sul piazzato sono rimborsate.

3. Qualora su un cavallo classificato piazzato non sia stata effettuata alcuna scommessa, nel calcolo delle quote dei piazzati l'operazione di cui alla lettera b) avrà per divisore il numero dei cavalli piazzati su cui sono state effettuate scommesse e solo per i quali, in conseguenza, saranno determinate le quote.

4. Nel caso in cui nell'ordine di arrivo di una corsa figurino un solo cavallo, il disponibile per vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa è interamente ripartito tra le scommesse sul piazzato accettate su tale cavallo.

5. Qualora in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse figurano soltanto due cavalli nell'ordine di arrivo, il disponibile a vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa è ripartito tra le scommesse accettate su tali due cavalli, secondo le norme stabilite dal presente articolo.

6. Nel caso che in una corsa con due piazzati si verifichi per effetto di una parità che il numero dei piazzati sia superiore a due, le quote sono calcolate secondo le modalità del comma 1, utilizzando come divisore previsto al punto b), il numero dei cavalli piazzati derivanti dalla parità.

7. Nel caso che in una corsa con tre piazzati si verifichi per effetto di una parità che il numero dei piazzati sia superiore a tre, le quote sono calcolate secondo le modalità di cui al comma 1, utilizzando come divisore previsto al punto b), il numero dei cavalli piazzati derivanti dalla parità.

## **ARTICOLO 22 SCOMMESSE PLURIME**

1. Nel caso in cui la scommessa plurima prevede due categorie di vincitori, una plurima vincente in ordine è da considerare anche vincente in disordine. Nel caso di mancanza di vincitori in una o in ambedue le categorie il disponibile a vincite è riportato sulla successiva scommessa nell'ambito della stessa categoria.

2. Nelle scommesse plurime in ordine, nel caso che i cavalli classificati al primo e secondo posto siano in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse plurime che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati primo e secondo e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati. Limitatamente agli "N" cavalli previsti dal tipo di plurima, analogamente si procede nel caso che i cavalli classificati ai primi "N" posti siano tutti in rapporto di scuderia.

3. Nelle scommesse plurime in ordine, nel caso di parità al primo posto, sono vincenti tutte le scommesse che indicano ai posti di arrivo corrispondenti ai cavalli in parità, in qualsiasi ordine, i cavalli arrivati in parità e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati.

4. Nel caso di parità al secondo posto sono vincenti tutte le scommesse che indicano esattamente il cavallo primo classificato e nei posti successivi, corrispondenti al numero dei cavalli classificati in parità, in qualsiasi ordine, i cavalli in parità e, se necessario per completare la successione prevista dal tipo di plurima, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati.

5. Analogamente si procede per eventuali parità nei posti successivi.

6. Nel caso che le parità comportino la copertura di posti nell'ordine di arrivo superiori a quelli previsti per il tipo di plurima, sono vincenti tutte le scommesse che, nei posti previsti, indicano l'esatta successione dell'ordine di arrivo dei cavalli non in parità ed ai rimanenti posti i cavalli classificati in parità, indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati.

7. Nel caso di scommesse plurime non in ordine, qualora eventuali parità comportino la copertura di posti nell'ordine di arrivo superiori a quelli previsti dal tipo di plurima, sono vincenti le scommesse che indicano comunque i cavalli classificati nei posti previsti dal tipo di plurima.

8. Qualora in una scommessa plurima in ordine, per effetto dell'arrivo dal primo agli "N" posti senza soluzione di continuità di due o più cavalli in rapporto di scuderia, l'importo delle scommesse vincenti derivanti dalle diverse combinazioni sono sommate ed e' calcolata un'unica quota pari al quoziente tra il disponibile a vincite e l'importo delle scommesse risultanti dalla somma delle varie combinazioni vincenti.

9. Qualora per effetto di arrivi in parità una scommessa plurima presenti più combinazioni vincenti le quote sono calcolate come segue:

a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo di tutte le scommesse risultanti sulle combinazioni vincenti;

b) il disponibile a vincite residuo così ottenuto si divide per il numero delle combinazioni vincenti derivanti dall'arrivo in parità e sulle quali sono state effettuate scommesse;

c) si determinano quindi i quozienti con il risultato ottenuto con le operazioni di cui alla precedente lettera b) e l'importo delle scommesse accettate su ciascuna combinazione vincente;

d) il quoziente così ottenuto per ciascuna combinazione, aumentato di uno costituisce la quota relativa a ciascuna combinazione vincente. 10. Qualora la parità coinvolga combinazioni generate da rapporti di scuderia le scommesse da considerare sulle combinazioni in parità sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi sulle combinazioni generate dal rapporto di scuderia con i cavalli in parità.

### **ARTICOLO 23 SCOMMESSA PLURIMA ACCOPPIATA PIAZZATA**

1. Qualora i cavalli da considerare regolarmente partiti ai sensi dell'art. 3 siano inferiori a cinque, tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata sono rimborsate.

2. Nel caso di arrivo di due cavalli in parità al primo posto e di due o più cavalli in parità al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.

3. Nel caso di arrivo in parità di più di 3 cavalli al primo posto ovvero di 2 o più cavalli al secondo posto, o di 2 o più cavalli al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due dei cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.

4. L'accoppiata piazzata si considera "pagabile" qualora sulla stessa siano state effettuate scommesse.

5. La quota della scommessa accoppiata piazzata si calcola come segue:

a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo registrato su tutte le accoppiate pagabili ottenendo la "somma da ripartire";

b) la "somma da ripartire" si divide per il numero delle accoppiate pagabili; ciascuna di queste parti e' divisa per l'importo delle scommesse accettate su ciascuna delle accoppiate pagabili. Il quoziente così ottenuto, aumentato di uno, costituisce la quota per ciascuna delle accoppiate pagabili.

## **ARTICOLO 24 SCOMMESSA MULTIPLA**

1. Le scommesse multiple prevedono una sola categoria di vincitori e cioè sono vincenti unicamente le scommesse il cui pronostico rispecchi esattamente, per ogni corsa, l'ordine di arrivo.

2. Per i cavalli che in una corsa della multipla siano in rapporto di scuderia o per eventuali arrivi in parità, sono applicate le norme previste per la scommessa presa a base della multipla.

3. Le multiple, di norma, sono proposte su scommesse base della stessa tipologia.

4. Nel caso di ritiro di uno o più cavalli in una o più corse di una scommessa multipla, le scommesse che comprendono cavalli ritirati in numero tale da non consentire la realizzazione di almeno uno degli eventi previsti dalla multipla sono rimborsate; le scommesse che consentano comunque la realizzazione di uno o più degli eventi previsti dalla multipla concorrono alla formazione di montepremi separati pari agli "N" eventi previsti dalla multipla meno uno. Tali montanti separati saranno singolarmente ripartiti con quota unica fra gli importi delle scommesse che abbiano indicato un cavallo ritirato in uno o più degli eventi proposti, rendendoli irrealizzabili e l'esatto pronostico nei rimanenti eventi.

5. Le quote così determinate, anche se inferiori ad uno, devono comunque essere pari ad uno.

6. Qualora una quota determinata come sopra risultasse superiore a una quota corrispondente ad un numero superiore di eventi, le quote interessate sono unificate.

7. La quota di una scommessa multipla e' determinata dal quoziente tra il disponibile a vincite e l'importo scommesso sulle unità vincenti.

8. Qualora in conseguenza di arrivi in parità risultino vincenti in una multipla due o più combinazioni di scommessa, le quote saranno calcolate come segue:

a) dal disponibile a vincite si sottrae l'importo scommesso su tutte le unità di scommesse vincenti;

b) l'importo così ottenuto si divide per il numero delle combinazioni risultate vincenti a seguito della parità;

c) il quoziente tra quanto ottenuto con l'operazione di cui al punto precedente, diviso l'importo scommesso su ciascuna combinazione vincente aumentato di uno, costituisce la quota di vincita di ogni combinazione vincente.

9. Qualora in una scommessa multipla non risultassero vincitori, il disponibile a vincite non distribuito e' riportato come segue:

a) se la multipla e' stata proposta su corse di uno stesso ippodromo nazionale, su una multipla di tipo analogo della giornata di corse successiva dello stesso ippodromo;

b) se la multipla e' stata proposta su corse di ippodromi stranieri o su corse che si svolgono in ippodromi diversi, il disponibile non distribuito e' riportato sulla prima multipla analoga del giorno successivo.

*CAPO IV*  
*SCOMMESSE A QUOTA FISSA*

**ARTICOLO 25**  
**TIPI DI SCOMMESSE ACCETTABILI**

1. Le scommesse a quota fissa sono: singola sul vincente, singola con cavalli no-betting, singola sul piazzato e multipla.

2. Le scommesse sul piazzato a quota fissa sono accettate: su due piazzati nelle corse nelle quali i partenti, all'apertura dell'accettazione, siano da quattro a sette; su tre piazzati nelle corse nelle quali i partenti, all'apertura dell'accettazione, siano otto o più.

3. La scommessa singola col no-betting ha per oggetto il cavallo meglio classificato nell'ordine di arrivo di una corsa, prescindendo dal piazzamento del cavallo, o dei cavalli se in rapporto di scuderia, indicato come escluso dalle scommesse all'apertura dell'accettazione delle stesse sulla corsa in questione. Perché possa essere effettuata e' necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non siano in rapporto di scuderia.

4. I cavalli dichiarati no-betting e gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con gli stessi non sono considerati partenti agli effetti delle scommesse.

5. Le quote devono essere espresse da un intero seguito da due decimali e comprensive della restituzione della posta.

6. Le scommesse multiple a quota fissa sono accettate riportando per ogni termine la quota offerta per l'evento singolo. Nei conteggi per il pagamento delle multiple e nei conteggi per la riduzione dei partenti o per arrivi in parità, la somma da corrispondere allo scommettitore e' determinata moltiplicando l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote offerte per ogni singolo evento indicato nella multipla. Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro, sono conservati fino a sei decimali; il troncamento al secondo decimale avviene dopo aver moltiplicato l'importo scommesso per il risultato del prodotto delle quote.

**ARTICOLO 26**  
**PUBBLICITA'**

1. L'accettazione delle scommesse a quota fissa non può avvenire senza l'esposizione al pubblico delle quote offerte e comunque non prima della diramazione del comunicato di cui all'art. 4.

**ARTICOLO 27**  
**VINCITE**

1. Nelle scommesse a quota fissa la somma da riscuotere e' pari all'importo scommesso moltiplicato per la quota offerta. Fanno eccezione i casi particolari previsti negli articoli 29, 32, 33 e 34.

## **ARTICOLO 28 PERCENTUALI DI ALLIBRAMENTO**

1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni singolo cavallo, escludendo le quote pari o superiori a 50.

2. Le quote offerte, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni: per le scommesse sul vincente:

da 2 a 3 partenti massimo 127%;

da 4 a 7 partenti massimo 139%;

da 8 a 9 partenti massimo 143%;

da 10 a 14 partenti massimo 147%;

da 15 partenti e oltre massimo 156%.

Per il piazzato: corse con 2 piazzati:

da 4 a 6 partenti massimo 253%;

con 7 partenti massimo 278%;

corse con 3 piazzati:

da 8 a 9 partenti massimo 380%;

da 10 a 21 partenti massimo 417%;

da 22 a 27 partenti massimo 429%;

da 28 partenti e oltre massimo 441%.

E' facoltà del concessionario, anziché esporre la lavagna dei piazzati offrire, nel caso di due piazzati, la quota di vincita proposta per il vincente diviso quattro e, nel caso di tre piazzati, la quota di vincita proposta per il vincente diviso sei.

## **ARTICOLO 29 RITIRI DI CAVALLI**

1. Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei partenti, prima che a norma dell'art. 3 i cavalli siano da considerare regolarmente partiti, sono rimborsate tutte le scommesse effettuate sulla corsa con cavalli no-betting, nel caso di ritiro di uno dei cavalli non indicati no-betting. Le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti sono rimborsate e le scommesse vincenti sono pagate alla quota del totalizzatore con una quota minima pari ad 1,1, e, comunque, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita. Se la riduzione del campo dei partenti si verifica, in una corsa che, a norma dell'art. 25, abbia per oggetto di scommessa sul piazzato al totalizzatore tre cavalli e per oggetto di scommessa a quota fissa due cavalli, sono considerate vincenti anche le scommesse sul piazzato a quota fissa effettuate sul cavallo classificato al terzo posto. Tali scommesse sono pagate alla quota del totalizzatore, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita.

2. Nel caso non risultino quote di vincita al totalizzatore le scommesse a quota fissa sono pagate alla quota pattuita.

3. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo ritirato come uno dei termini, sono ritenute valide per gli altri termini e nulle per il termine comprendente il cavallo ritirato. Nel caso le multiple comprendano un termine che come scommessa singola sia stato pagato alla quota del totalizzatore, nei conteggi per la determinazione della vincita, la quota pattuita per tale cavallo e' sostituita dalla quota del totalizzatore con i limiti precedentemente previsti.

4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso che la riduzione del campo dei partenti si verifichi in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con altro o altri cavalli partecipanti alla stessa corsa.

## **ARTICOLO 30 CORSE SOPPRESSE O NON CONVALIDATE**

1. Nel caso che una corsa sia soppressa o non convalidata, sono rimborsate le scommesse per tale corsa sul vincente, sulle corse con cavalli no-betting e sul piazzato.

2. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.

### **ARTICOLO 31 CORSE ANNULLATE O RINVIATE**

1. Qualora una corsa sia annullata, rinviata a dopo l'ultima della giornata o ad altro giorno, tutte le scommesse sono rimborsate.

2. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.

3. Se una corsa e' interrotta durante il suo svolgimento ed e' immediatamente ripetuta, nessuna scommessa e' rimborsata, anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi all'atto della ripetizione della corsa.

### **ARTICOLO 32 PARITA' PER IL VINCENTE**

1. Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il primo posto, le scommesse sul vincente effettuate su tali cavalli, danno diritto a riscuotere l'importo di pagamento diviso per il numero dei cavalli classificati in parità.

### **ARTICOLO 33 PARITA' PER IL PIAZZATO**

1. Se in una corsa, con due piazzati agli effetti delle scommesse, si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali cavalli.

2. Se in una corsa a causa di eventuali arrivi in parità si verifica che il numero dei piazzati da pagare superi il numero dei piazzati offerti, il pagamento di ogni singola scommessa e' calcolato come segue ed il risultato costituisce la somma da pagare per ogni singola scommessa:

a) si divide l'importo da pagare per il numero dei cavalli piazzati;

b) si moltiplica tale quoziente per il numero dei piazzati offerti.

### **ARTICOLO 34 LIMITE IMPORTO DA ACCETTARE**

1. Il concessionario ha l'obbligo di accettare almeno una scommessa alla quota esposta con il limite massimo di somma da pagare pari a 100 volte l'importo stabilito come scommessa minima.

### *CAPO V SCOMMESSA MULTIPLA LIBERA CON RIFERIMENTO ALLE QUOTE DEL TOTALIZZATORE*

### **ARTICOLO 35 ACCETTAZIONE**

1. L'accettazione delle scommesse multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore, come definite dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004, ha termine alla partenza della prima corsa, in ordine di tempo, tra quelle considerate nella scommessa. A tal fine i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche adeguano i propri sistemi ai programmi informatici stabiliti dall'amministrazione finanziaria.

2. Eventuali scommesse per le quali, dall'orario di emissione delle ricevute, risultino corse già partite al momento dell'accettazione saranno considerate nulle per i termini delle corse già partite e valide per i rimanenti termini, purché i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004; in tale caso la scommessa viene rimborsata.

### **ARTICOLO 36 RIMBORSI**

1. La mancata disputa di una o più corse comprese in una scommessa multipla libera, la mancata convalida dell'ordine di arrivo e l'eventuale ritiro di un cavallo pronosticato in una corsa di una scommessa multipla, non costituiscono motivo di rimborso della scommessa ma rendono la stessa nulla per tale termine e valida per i rimanenti, purché i termini validi non scendano sotto il minimo previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.

2. Sono rimborsate le scommesse multiple libere per le quali tutti i termini sono considerati nulli.

### **ARTICOLO 37 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE**

1. La vincita da pagare allo scommettitore è determinata moltiplicando l'importo scommesso per il prodotto ottenuto moltiplicando tra loro le quote pagate dal totalizzatore per gli eventi corrispondenti a quelli considerati nella multipla libera.

2. Per la definizione della vincita, nel prodotto delle quote tra loro sono conservati i decimali; fino a sei, il troncamento al secondo decimale avviene sul prodotto finale prima di procedere alla moltiplicazione dello stesso per l'importo scommesso.

3. Nel caso non fosse disponibile per un termine della scommessa la quota del totalizzatore per mancanza di vincitori, la quota convenzionale fissa da considerare per la scommessa multipla libera è pari a 50,00.

4. Qualora per un termine della multipla non fosse disponibile la quota del totalizzatore per motivi tecnici inerenti alla totalizzazione delle scommesse e comunque diversi da quello previsto al comma 3, tale termine della multipla libera è considerato nullo.

### **ARTICOLO 38 QUOTE DI PRELIEVO**

1. La quota di prelievo per le scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore è equiparata a quella stabilita dal decreto 15 febbraio 1999 per la scommessa multipla a quota fissa commisurata al numero di eventi determinati dalle corse convalidate.

### **ARTICOLO 39 DISPOSIZIONI APPLICABILI**

1. Per i cavalli che in una corsa di una multipla libera sono in rapporto di scuderia o per eventuali arrivi in parità, sono applicate le norme previste per la scommessa presa a base della multipla.

*CAPO VI*  
*DISPOSIZIONI FINALI*

**ARTICOLO 40**  
**INTRODUZIONE DELLE SCOMMESSE**

1. Le nuove tipologie di scommessa e le diverse modalità di calcolo delle scommesse esistenti, previste dal presente regolamento, possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione dell'esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tale fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici delle scommesse introdotte.

2. La disciplina delle scommesse dettata dalla delibera dell'UNIRE del 27 febbraio 1962, cessa di avere efficacia contestualmente alla attivazione della nuova disciplina recata dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2004

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Tino

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### DECRETO 4 agosto 2005

Introduzione dei massimali delle scommesse ippiche multiple a riferimento

IL DIRETTORE GENERALE  
dell'Amministrazione autonoma  
dei monopoli di Stato

di concerto con

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;

Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

Visto il decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004 recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2005/44745/USCITA del 22 giugno 2005; Ravvisata l'opportunita' di modificare l'art. 37 del citato decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004, prevedendo dei massimali di vincita delle scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore, allo scopo di tutelare i concessionari della raccolta e nel contempo di non alterare le caratteristiche della stessa scommessa;

Decreta:

#### Art. 1.

1. All'art. 37 del decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5. L'importo della vincita non potra' comunque superare il prodotto ottenuto dall'importo scommesso per i massimali sotto indicati:

Tipologia	Vincenti	Piazzati
3 eventi ....	100	27
4 eventi ....	180	45
5 eventi ....	380	85
6 eventi .....	700	125
7 eventi ....	900	175
8 eventi ....	1100	250
oltre 8 eventi .....	1300	300

In caso di scommesse a riferimento multiple miste di vincenti e piazzati l'importo massimo di vincita e' determinato come segue:

- a) si divide il massimale previsto per i vincenti per il numero degli eventi indicati nella scommessa;
- b) il quoziente cosi' ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi vincenti indicati nella scommessa;
- c) si divide il massimale previsto per i piazzati per il numero degli eventi indicati nella scommessa;
- d) il quoziente cosi' ottenuto si moltiplica per il numero degli eventi piazzati indicati nella scommessa;
- e) si somma il prodotto di cui al punto b) con quello di cui al punto d).

L'importo cosi' determinato e' indicato dal display del terminale di gioco o in mancanza dalla ricevuta della scommessa».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2005

Il direttore generale

dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

Tino

Il Capo Dipartimento della qualità

dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali

Cacopardi

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4

Economia e finanze, foglio n. 340

<b>Multipla libera con riferimento alle quote del Totalizzatore Massimali da applicare</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Vincente</b>	<b>Piazzato</b>
<b>3 eventi</b>	<b>100</b>	<b>27</b>
<b>4 eventi</b>	<b>180</b>	<b>45</b>
<b>5 eventi</b>	<b>380</b>	<b>85</b>
<b>6 eventi</b>	<b>700</b>	<b>125</b>
<b>7 eventi</b>	<b>900</b>	<b>175</b>
<b>8 eventi</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>
<b>oltre 8 eventi</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>

<b>Multipla libera con riferimento alle quote del Totalizzatore Multipla Mista Vincenti-Piazzati Massimali da applicare</b>							
<b>Eventi Vincente</b>	<b>Eventi Piazzato</b>	<b>Eventi Scommessa</b>	<b>Massimale Vincente</b>	<b>Massimale Piazzato</b>	<b>Quota Massimo Vincente</b>	<b>Quota Massimo Piazzato</b>	<b>Massimale da applicare</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>33,33</b>	<b>18,00</b>	<b>51,33</b>
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>180</b>	<b>45</b>	<b>45,00</b>	<b>33,75</b>	<b>78,75</b>
	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>380</b>	<b>85</b>	<b>76,00</b>	<b>68,00</b>	<b>144,00</b>
	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>700</b>	<b>125</b>	<b>116,66</b>	<b>104,16</b>	<b>220,82</b>
	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>900</b>	<b>175</b>	<b>128,57</b>	<b>150,00</b>	<b>278,57</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>	<b>137,50</b>	<b>218,75</b>	<b>356,25</b>
	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>144,44</b>	<b>266,66</b>	<b>411,10</b>

<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>66,66</b>	<b>9,00</b>	<b>75,66</b>
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>180</b>	<b>45</b>	<b>90,00</b>	<b>22,50</b>	<b>112,50</b>
	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>380</b>	<b>85</b>	<b>152,00</b>	<b>51,00</b>	<b>203,00</b>
	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>700</b>	<b>125</b>	<b>233,33</b>	<b>83,33</b>	<b>316,66</b>
	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>900</b>	<b>175</b>	<b>257,14</b>	<b>125,00</b>	<b>382,14</b>
	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>	<b>275,00</b>	<b>187,50</b>	<b>462,50</b>
	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>288,88</b>	<b>233,33</b>	<b>522,21</b>

<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>180</b>	<b>45</b>	<b>135,00</b>	<b>11,25</b>	<b>146,25</b>
	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>380</b>	<b>85</b>	<b>228,00</b>	<b>34,00</b>	<b>262,00</b>
	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>700</b>	<b>125</b>	<b>350,00</b>	<b>62,50</b>	<b>412,50</b>
	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>900</b>	<b>175</b>	<b>385,71</b>	<b>100,00</b>	<b>485,71</b>
	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>	<b>412,50</b>	<b>156,25</b>	<b>568,75</b>
	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>433,33</b>	<b>200</b>	<b>633,33</b>

<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>380</b>	<b>85</b>	<b>304,00</b>	<b>17,00</b>	<b>321,00</b>
	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>700</b>	<b>125</b>	<b>466,66</b>	<b>41,66</b>	<b>508,32</b>
	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>900</b>	<b>175</b>	<b>514,28</b>	<b>75,00</b>	<b>589,28</b>
	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>	<b>550,00</b>	<b>125,00</b>	<b>675,00</b>
	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>577,77</b>	<b>166,66</b>	<b>744,43</b>

<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>700</b>	<b>125</b>	<b>583,33</b>	<b>20,83</b>	<b>604,16</b>
	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>900</b>	<b>175</b>	<b>642,85</b>	<b>50,00</b>	<b>692,85</b>
	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>	<b>687,50</b>	<b>93,75</b>	<b>781,25</b>
	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>722,22</b>	<b>133,33</b>	<b>855,55</b>

<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>900</b>	<b>175</b>	<b>771,42</b>	<b>25,00</b>	<b>796,42</b>
	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>	<b>825,00</b>	<b>62,50</b>	<b>887,50</b>
	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>866,66</b>	<b>100,00</b>	<b>966,66</b>

<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1.100</b>	<b>250</b>	<b>962,50</b>	<b>31,25</b>	<b>993,75</b>
	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>1.011,11</b>	<b>66,66</b>	<b>1.077,77</b>

<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>1.155,55</b>	<b>33,33</b>	<b>1.188,88</b>
----------	----------	----------	--------------	------------	-----------------	--------------	-----------------